

DIRITTO ANNUALE 2012

Spettabile Impresa,

la Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE ⁽¹⁾ dovuto per l'anno 2012 deve essere eseguito *in un'unica soluzione* **entro il 18 giugno 2012** ⁽²⁾, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24** in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento nei trenta giorni successivi al **termine** maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ⁽³⁾.

COME SI CALCOLA

Le imprese iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese ⁽⁴⁾ devono calcolare il DIRITTO ANNUALE dovuto per l'anno 2012 per la sede legale dell'impresa, applicando al *fatturato* del periodo d'imposta 2011 la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato indicati nella tabella seguente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

nota Le imprese individuali iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese sono tenute a versare, per l'anno 2012, un diritto in **misura fissa** pari a **euro 200,00** per la sede e a **euro 40,00** per ciascuna unità locale (indipendentemente dal *fatturato* realizzato).

1. Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Il **termine di versamento** coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Per i soggetti **con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio. **Ad esempio:** una società con scadenza esercizio al 30.09 e con bilancio approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2012 prendendo in esame il *fatturato* realizzato nel periodo d'imposta 01.10.11 – 30.09.12 e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16.3.2013 corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 comma 1 del D.P.R. 435/2001).

3. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

4. Imprese iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese: **società di persone** (s.n.c. - s.a.s.), **società di capitali** (s.r.l. - s.p.a.), **cooperative, consorzi, società consortili, G.E.I.E.** ed eventuali **imprese individuali**.

FATTURATO, MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del versamento del diritto annuale 2012 i dati da utilizzare per determinare il "fatturato" devono essere rilevati dal modello IRAP 2012 (periodo d'imposta 2011).

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2012 e per la modalità di calcolo e di arrotondamento, la circolare di riferimento è la n.19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2012 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il giorno 1 gennaio 2012.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER DIRITTO ANNUALE 2011

Si ricorda alle imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2011 che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.

Dettagliate informazioni sul RAVVEDIMENTO OPEROSO applicabile al diritto annuale sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento verrà applicata la sanzione prevista dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e dal Regolamento della Camera di Commercio di Bergamo.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio di ogni anno, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese **è condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente**.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2012